



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

31 gennaio 2018

Anteprima

Bollette doganali, alcuni campi di compilazione sono facoltativi	pag. 2
In G.U. i Decreti sui principi contabili internazionali	pag. 3
Compliance multinazionali, al via l'ICAP	pag. 4
Dichiarativi 2018: on-line le bozze dei modelli Redditi	pag. 5
Dalle Dogane nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione	pag. 7
Patent box, pronta la nuova disciplina attuativa	pag. 8
CNDCEC, massima diffusione del nuovo documento per i revisori	pag. 9
Split payment, in G.U. il Decreto che disciplina l'ampliamento	pag. 10
Deposito IVA, niente garanzia se coincidono il soggetto che introduce e quello che immette in libera pratica	pag. 11
Spesometro, pubblicata la bozza del Provvedimento che lo semplifica	pag. 12

Adempimenti

Modelli INTRA: le novità dal 2018	pag. 14
---	---------

Guide operative

Detrazioni IVA: le nuove regole chiarite dall'Agenzia delle Entrate	pag. 17
---	---------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

FISCO

Bollette doganali

Bollette doganali, alcuni campi di compilazione sono facoltativi

Attraverso la pubblicazione di una nuova FAQ sul proprio sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i campi delle **bollette doganali** la cui compilazione è obbligatoria e quali, invece, possono essere compilati solo se il contribuente dispone dell'informazione da riportare.

In particolare, facendo riferimento ai dati da inserire nei software contabili, **ha reso facoltativa** per gli operatori l'indicazione nelle bollette doganali **dei dati relativi all'identificativo del Paese e all'identificativo fiscale del cedente/prestatore extracomunitario**.

La domanda e la relativa risposta, reperibili nella sezione Info e Assistenza online e collocate nella parte Fattura Elettronica e Corrispettivi Elettronici del sito istituzionale, sono le seguenti:

Dati Fattura - Bollette doganali - Con riferimento alla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "DTR" della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i **campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori** e non è possibile renderli facoltativi. In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente. Il

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

comma 2 dell'[art. 25](#) del D.P.R. n. 633/1972 specifica che "Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota". Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare. Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente di valorizzare, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa "OO" e l'elemento IdFiscaleIVAIdCodice con una sequenza di undici "9".

[Art. 25, co. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

IAS/IFRS

Bilancio d'esercizio

Bilancio, approvazione e deposito

Bilanci infrannuali, ultrannuali ed intermedi

Stato patrimoniale

Conto economico

In G.U. i Decreti sui principi contabili internazionali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, Serie Generale n. 19, sono stati pubblicati i tre Decreti MEF del 10 gennaio 2018.

I tre decreti sono volti a **coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 "Strumenti finanziari" e IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" sia con le regole di determinazione della base imponibile IRAP ed IRES, sia a dettare ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011** (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Un primo Decreto contiene le disposizioni di revisione del [D.M. 8 giugno 2011](#) emanate ai sensi dell'art. 13-bis, comma 11, D.L. n. 244/2016; gli altri due Decreti forniscono le disposizioni di coordinamento con il principio contabile internazionale adottato con il [Regolamento 22 novembre 2016, n. 2067](#). In particolare, il Decreto IFRS 9 "Strumenti finanziari", concerne l'International Financial Reporting Standard 9 e le regole per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP; infine, il decreto IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", coordina l'International Financial Reporting Standard 15 e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

[MEF, Decreto 10 gennaio 2018 G.U. 24 gennaio 2018, n. 19 N.1](#)

[MEF, Decreto 10 gennaio 2018 G.U. 24 gennaio 2018, n. 19 N.2](#)

[MEF, Decreto 10 gennaio 2018 G.U. 24 gennaio 2018, n. 19 N.3](#)

[Art. 13-bis, co. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#)

1) [Regolamento 22 novembre 2016, n. 2067](#)

[D.M. 8 giugno 2011](#)

Fiscalità internazionale

Compliance multinazionali, al via l'ICAP

Fornire alle imprese multinazionali un maggiore grado di certezza e assistenza rispetto a potenziali rischi fiscali e, al contempo, rendere più efficiente l'utilizzo dei dati che le Amministrazioni finanziarie stanno iniziando a ricevere, a monitorare e a lavorare, dopo la piena entrata in vigore del **Country-by-Country reporting**.

Sono questi i due principali obiettivi del programma ICAP (International Compliance Assurance Programme) presentato il 24 gennaio 2018 in occasione di un evento tenutosi a Washington e ospitato dalle Entrate Usa l'Internal Revenue Service. Si tratta di un progetto di **Cooperative Compliance multilaterale tra un ristretto gruppo di Amministrazioni fiscali di Paesi OCSE**: oltre all'Agenzia delle Entrate per l'Italia, parteciperanno le Amministrazioni di Australia, Canada, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Il Programma offrirà una **piattaforma volontaria per l'utilizzo dei Country-by-Country Reports** e altre informazioni al fine di facilitare la composizione di posizioni multilaterali trasparenti e collaborative tra i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali che vi parteciperanno, tra queste anche l'Agenzia delle Entrate, e al fine di fornire in anticipo ai grandi gruppi internazionali certezza e garanzia relativamente alla tassazione cui conformarsi.

“In sostanza” - spiega una nota dell'Agenzia delle Entrate - “si tratta di attivare per le imprese multinazionali di maggiori dimensioni un regime opzionale di cooperative compliance su base internazionale e multilaterale, volto ad assistere tali imprese nella gestione dei rischi fiscali, fornire risposte e soluzioni a potenziali criticità fiscali, condivise tra le amministrazioni fiscali partecipanti al Progetto, in un'ottica di rafforzata certezza giuridica per il contribuente e minimizzazione dei rischi connessi alla potenziale doppia imposizione di transazioni e operazioni di carattere transfrontaliero. In tale ambito il programma si sostanzia in una analisi di risk assessment sui gruppi effettuata con modalità omogenee e condivisa tra le amministrazioni fiscali”.

[Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 24 gennaio 2018](#)

[Modello Redditi Persone fisiche](#)

[Modello Redditi Persone fisiche](#)

[Modello Redditi Società di capitali](#)

[Modello Redditi Società di persone](#)

[Modello Redditi ENC](#)

Dichiarativi 2018: on-line le bozze dei modelli Redditi

Sono on-line sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei nuovi **Modelli 2018 Redditi (PF, PF1, PF2, PF3, SP, ENC, SC), CNM e IRAP** con le relative istruzioni. In attesa della pubblicazione delle versioni definitive, ecco le principali novità delle nuove dichiarazioni Redditi relative al **periodo d'imposta 2017**.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Enti non commerciali

Nel nuovo modello trovano spazio le novità relative al regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (cd. "branch exemption") di imprese residenti di cui all'art. [168-ter del T.U.I.R.](#); alla proroga di **iper e super-ammortamento**; alla nuova modalità di determinazione del reddito improntata al "**criterio di cassa**"; all'opzione in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA; all'opzione marchi d'impresa del **Patent Box**.

Persone fisiche

I ritocchi al modello 2018 sono relativi alla **cedolare secca**, alle **locazioni brevi**, ai **premi di risultato e welfare aziendale**, al **sismabonus**, all'**ecobonus**, alle **spese di istruzione**, alle **spese sostenute dagli studenti universitari**, alle **spese sanitarie**, alle **spese di arredo degli immobili effettuati dalle giovani coppie**, all'**art-bonus**, al quadro DI della dichiarazione integrativa, alle borse di studio, all'addizionale comunale all'IRPEF e al contributo di solidarietà.

Società di capitali

Fa il suo debutto nel modello 2018 la disciplina dell'Impresa Sociale di cui all'[art. 1](#), comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 (cd. Riforma del Terzo Settore). Anche il modello SC recepisce le novità relative al regime delle **branch exemption**, alla **proroga di iper e super-ammortamento**, alla riduzione dell'aliquota IRES per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, all'opzione in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA; all'opzione marchi d'impresa del Patent Box.

Società di persone

Anche qui fa il suo ingresso l'Impresa Sociale. Tra i ritocchi, quelli relativi al regime delle **branch exemption**, alla **proroga di iper e super-ammortamento**, alla nuova modalità di determinazione del reddito improntata al "criterio di cassa", al reddito agrario non imponibile, al **sismabonus**, alla comunicazione dell'amministratore di condominio, al Patent box, al quadro DI della dichiarazione integrativa.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello Redditi ENC 2018](#)
[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello Redditi PF Fascicolo 1](#)
[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello Redditi PF Fascicolo 2](#)
[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello Redditi PF Fascicolo 3](#)
[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello SC 2018](#)
[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello CNM 2018](#)
[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello SP 2018](#)
[Agenzia delle Entrate, Bozza Modello IRAP 2018](#)
[Art. 1, co. 3, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#)
[Art. 168-ter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Regimi doganali](#)

[Bollette doganali](#)

[Sdoganamento UE](#)

Dalle Dogane nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione

Attraverso il [Provvedimento n.7949/RU](#) l' Agenzia delle Dogane ha illustrato le **nuove regole** di compilazione delle **dichiarazioni doganali di importazione**, con i correlati controlli on-line. Lo scopo è quello di agevolare gli operatori economici in sede di compilazione, in modo da evitare errori e conseguenti sanzioni.

Le nuove regole prevedono, *in primis*, **l'obbligatorietà della compilazione del campo Speditore/Esportatore**, così che l'analisi automatizzata del rischio venga effettuata prima del momento dello sdoganamento della merce. Inoltre, le novellate modalità compilative prevedono che venga indicato il documento di vigilanza rilasciato dal MISE, che venga specificata l'origine unionale delle merci provenienti da paesi terzi e che venga precisata la quantità di merce relativa a nulla osta sanitario e al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Il mancato rispetto delle sopradette **regole**, che emergerà grazie alla presenza di controlli automatizzati predisposti, impedirà la riuscita della registrazione della dichiarazione poiché all'utente apparirà un messaggio di errore.

Le Dogane fanno sapere che, al fine di permettere agli operatori economici l'adeguamento alle nuove regole, **le nuove modalità di compilazione saranno operative a partire dal prossimo 13 febbraio.**

[Agenzia delle Dogane, Provvedimento 22 gennaio 2018, n. 7949](#)

[Patent box](#)

[Marchi e brevetti](#)

[Know how](#)

[Ruling internazionale](#)

Patent box, pronta la nuova disciplina attuativa

Il 22 gennaio 2018, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato anticipato il testo del nuovo Decreto che conterrà la disciplina attuativa del c.d. **Patent box**, vale a dire il **regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali.**

Il provvedimento, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sostituisce il Decreto interministeriale 30 luglio 2015 ed è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede OCSE. Come voluto dall'Europa, infatti, il nuovo Decreto prevede l'esclusione dei **marchi d'impresa** dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al **31 dicembre 2016**. Al contempo, contiene disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il **30 giugno 2021**, senza possibilità di rinnovo alla scadenza (art. 13 del nuovo Decreto).

Altra **novità** del provvedimento è la **disposizione che regola lo scambio d'informazioni per le opzioni sui marchi con i Paesi membri dell'Inclusive Framework on BEPS** con i

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente. Si tratta dell'art. 14 che prevede che l'Agenzia delle Entrate comunichi alle Amministrazioni fiscali dei Paesi di residenza fiscale delle società che hanno esercitato le opzioni per i marchi d'impresa, il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione. Tali nominativi devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata fruita l'agevolazione derivante dall'utilizzo dei marchi.

[MISE, Decreto 28 novembre 2017](#)

[CNDCEC](#)

[Codice deontologico](#)

[Tirocinio - Esame di Stato](#)

[Parametri professionali](#)

[Procedimento disciplinare](#)

CNDCEC, massima diffusione del nuovo documento per i revisori

Si chiuderà il prossimo **2 febbraio** la **pubblica consultazione** del Documento "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori" curato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Sino ad allora possono essere inviati contributi e osservazioni all'indirizzo mail: consultazione@commercialisti.it.

"Il documento di consultazione" - si legge nell'[Informativa n. 6](#) inviata dal Consiglio a tutti gli Ordini territoriali - "persegue il duplice obiettivo di trovare una soluzione ai numerosi problemi di coordinamento tra disciplina e ruolo del collegio sindacale e ruolo del revisore e, al tempo stesso, adattare procedure e tecniche di revisione all'impresa di minori dimensioni. Il documento è corredato da numerose carte di lavoro e, per la prima volta, da un modello di manuale della qualità contenente direttive e procedure suggerite per supportare la configurazione e l'applicazione di un sistema di controllo della qualità conforme alla novellata normativa applicabile".

Più nello specifico, il documento si propone di offrire una **metodologia comune** applicabile dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili ai propri incarichi, quando essi ricoprono

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

il “doppio ruolo” di “sindaco-revisore” di una impresa di minori dimensioni. La metodologia emergente dal volume sarà proposta dal Consiglio Nazionale al Ministero dell’Economia e delle Finanze quale possibile schema di riferimento rispetto al quale effettuare le valutazioni demandate dall’[art. 20](#) del D.Lgs. n. 39/2010 in tema di controllo della qualità degli incarichi di revisione.

[CNDCEC, Informativa 18 gennaio 2018, n. 6](#)

[CNDCEC, Documento Approccio metodologico revisione](#)

[Art. 20 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#)

[Split payment](#)

[IVA](#)

[Reverse charge](#)

[Fattura elettronica e semplificata](#)

[Rimborso IVA](#)

Split payment, in G.U. il Decreto che disciplina l’ampliamento

Il [D.M. 9 gennaio 2018](#), contenente modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti (cd. split payment), è stato pubblicato il 18 gennaio 2018, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 14. Le nuove disposizioni fissano le modalità di attuazione relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione dello **split payment** per il versamento dell’IVA sui servizi resi alle Amministrazioni Pubbliche e alle società quotate.

Come previsto dal [D.L. n. 148/2017](#), a partire dal 1° **gennaio 2018**, il meccanismo di pagamento dell’IVA è infatti esteso a nuovi soggetti, e precisamente:

1. gli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona);
2. le fondazioni partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche;
3. le società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

4. le società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70%.

Il nuovo Decreto pubblicato il 18 gennaio 2018, specifica che l'elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Soltanto per il 2018 i soggetti interessati allo split payment devono fare riferimento all'elenco già pubblicato dal Dipartimento Finanze in data 19 dicembre 2017 e consultabile sulla specifica applicazione informatica. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

[MEF, Decreto 9 gennaio 2018 G.U. 18 gennaio 2018, n. 14](#)
[D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#)

Depositi IVA

IVA

Operazioni esenti IVA

IVA comunitaria

Deposito IVA, niente garanzia se coincidono il soggetto che introduce e quello che immette in libera pratica

In un'operazione di fusione tra soggetti comunitari non residenti che operino nel territorio nessuna cauzione o fideiussione o polizza fideiussoria per il soggetto che ha provveduto all'introduzione dei beni nel **deposito IVA**, qualora coincida anche con il soggetto che ha provveduto all'immissione in libera pratica. È quanto ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n. 5/E](#) pubblicata il 16 gennaio 2018, in risposta al quesito posto da una società che affermava di essere **titolare di autorizzazione alla gestione di un deposito IVA**. La società chiedeva (avanzando risposta negativa) se, nel particolare caso in cui il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincida con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso deposito, sussista

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

comunque l'obbligo di prestare la garanzia prevista dall'[art. 50-bis](#), comma 6, del D.L. n. 331/1993 secondo le modalità stabilite dall'[art. 38-bis](#), comma 5, del D.P.R. 633/1972.

Dopo un'articolata risposta che ha richiamato anche recenti documenti di prassi, come la Risoluzione 55/E/2017, l'Agenzia ha affermato che «Nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel deposito il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia "in uscita" di cui all'[art. 50-bis](#), comma 6, del D.L. n. 331/1993 nei seguenti casi:

1. il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell'[art. 2](#), comma 1, del D.M. 23 febbraio 2017;
2. il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall'[art. 4](#), comma 1, lettere a) e b)».

D'altronde, si precisa, in tale ipotesi chi estrae i beni dal deposito, essendo lo stesso soggetto che li ha introdotti, ha già prestato garanzia "in entrata" (ex [art. 50-bis](#), comma 4, lettera b).

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 5/E](#)

[D.M. 23 febbraio 2017](#)

[Art. 50-bis, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#)

[Art. 38-bis, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972](#)

[Spesometro](#)

[CNDCEC](#)

[Documento riepilogativo fatture inferiori ai 300 euro](#)

Spesometro, pubblicata la bozza del Provvedimento che lo semplifica

Attraverso un **Comunicato stampa** diramato lo scorso 19 gennaio, l'**Agenzia delle Entrate** ha reso nota la disponibilità della **bozza di Provvedimento** contenente le novità che andranno a **semplificare lo Spesometro**. Il documento che alleggerisce le regole per la

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

trasmissione telematica dei dati e delle fatture emesse, denominata "**Spesometro light**", è reperibile on line sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Le novità introdotte, in dettaglio, si pongono in linea con il contenuto del [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#) e mirano alla **semplificazione dell'adempimento**.

Per le **fatture di importo inferiore a €300** diviene facoltativa la compilazione dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti ed è prevista la possibilità di comunicare solo i dati del **documento riepilogativo** registrato. Sono, inoltre, previsti **due nuovi software gratuiti** per la compilazione dei file delle comunicazioni e il relativo controllo. Mentre il **termine per la trasmissione telematica** dei dati delle fatture del secondo semestre del 2017, si legge sul documento, è spostato dal 28 febbraio al **sessantesimo giorno successivo alla data del provvedimento definitivo**, così da permettere agli operatori di recepire le nuove indicazioni.

La semplificazione ha incontrato il **favore** del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili che, attraverso il Presidente **Massimo Miani**, ha espresso **soddisfazione** soprattutto per lo **slittamento dei termini** utili per effettuare le comunicazioni relative alle fatture. Apprezzamento, poi, per la scelta dell'Agencia di instaurare un **confronto con le categorie professionali** in merito allo Spesometro semplificato, che si spera rappresenti l'inizio di un auspicato raffronto preventivo dei due Enti sui futuri provvedimenti fiscali.

[Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 19 gennaio 2018](#)

[Bozza provvedimento 19 gennaio 2018](#)

[CNDCEC, Comunicato stampa 19 gennaio 2018](#)

[D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ADEMPIMENTI

Elenchi INTRASTAT

Regime dei minimi

IVA

IVA comunitaria

Modelli INTRASTAT: le novità dal 2018

L'obbligo di presentazione degli **elenchi riepilogativi** riguardanti gli **acquisti intracomunitari** di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea era stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 ([D.L. n. 193/2016](#)). Successivamente, però, l'adempimento è stato tenuto in vita sino al 31 dicembre 2017 ([D.L. 244/2016](#)).

Pertanto, dal **1° gennaio 2018** non devono più essere presentati gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Resta, invece, **invariato** l'obbligo di presentare, entro il 25 gennaio 2018, i modelli Intrastat relativi all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, compreso l'obbligo di comunicare eventuali.

Le novità dal 2018

In sintesi, le novità sono:

- 1) ai fini fiscali, **resta soltanto** l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.
- 2) **non è più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi** - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
- 3) devono comunque essere presentati **ai soli fini statistici**:

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2-quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

4) per gli **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni** (Modello INTRA-1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis)

Se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti la cadenza è mensile ed è valida ai fini fiscali.

La **compilazione** dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è **inferiore o uguale a 50.000 euro**, per tutti e quattro i trimestri precedenti la cadenza, valida solo ai fini fiscali, è trimestrale.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Modello INTRA 1quater)

Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è **superiore a 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l'elenco va presentato con cadenza mensile sia ai fini fiscali che statistici.

Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è **inferiore o uguale a 50.000 euro**, per tutti e quattro i trimestri precedenti, la cadenza è trimestrale.

Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)

I soggetti obbligati presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 200.000 euro**.

Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)

I soggetti interessati presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'[art. 7-ter](#) D.P.R. n. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Sanzioni

Per le **violazioni di carattere tributario**, l'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, sono punite con la sanzione da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta dell'Ufficio.

GUIDE OPERATIVE

[IVA](#)

[Fattura](#)

[Registri IVA](#)

[Pro-rata di detraibilità IVA](#)

[Bollette doganali](#)

[Split payment](#)

Detrazioni IVA: le nuove regole chiarite dall'Agenzia delle Entrate di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

A partire dal **1° gennaio 2017**, le nuove disposizioni in tema di **detrazione IVA** e di registrazione delle fatture e bollette doganali, sono soggette alla nuova versione dell'[art. 19](#), comma 1, del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dal [D.L. n. 50/2017](#).

Con la [Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova disciplina del diritto alla detrazione IVA.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Modifiche del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

In tema di detrazione IVA, i principi stabiliti dalla normativa comunitaria sono previsti dalle disposizioni della **direttiva 2006/112/CE** che stabilisce:

1. **all'art. 167**, che il diritto alla detrazione nasce "quando l'imposta detraibile **diventa esigibile**";
2. **all'art. 168**, che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi e sulle importazioni di beni è subordinato alla c.d. **inerenza** (*rectius*, afferenza) dell'acquisto rispetto alle operazioni imponibili ad IVA effettuate dal soggetto passivo;
3. **all'art. 178**, che tra le condizioni cui è subordinato l'esercizio del diritto alla detrazione da parte del soggetto passivo, vi è il possesso di una fattura;
4. **all'art. 179**, che il diritto a detrazione si esercita, in linea di principio, nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto.

Inoltre l'**art. 180** della direttiva, dispone che gli Stati membri possono autorizzare il soggetto passivo ad operare la detrazione dell'imposta che non è stata effettuata conformemente agli **artt. 178** e **179**. Brevemente, un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare la detrazione in un periodo diverso rispetto a quello in cui tale diritto è sorto.

La detrazione ai fini IVA nella **vecchia formulazione** dell'**art. 19** del D.P.R. 633/72 prevedeva che "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". La registrazione della fattura doveva avvenire anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale era esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Attenzione: l'imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell'operazione ([art. 6](#) del D.P.R. n. 633/72)

Secondo le **nuove disposizioni** *“il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa **all' anno** in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

Risulta dunque invariato la determinazione del momento nasce il diritto alla detrazione che resta dunque legato al momento di effettuazione dell'operazione, ma **è stato ridotto il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione** che è riconosciuto al più tardi, con la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La nuova disciplina si applica alle **fatture e alle bollette doganali** emesse dal **1° gennaio 2017**, sempreché le stesse siano relative ad operazioni effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data. Continuano invece ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi.

Esempi

Bene acquistato nel 2015, con fattura ricevuta lo stesso anno, diritto alla detrazione entro la dichiarazione IVA dell'anno 2017, quindi entro il 30 aprile 2018.

Bene acquistato nel 2016, con fattura ricevuta lo stesso anno, diritto alla detrazione entro la dichiarazione IVA dell'anno 2018, quindi entro il 30 aprile 2019.

La nuova formulazione dell'[art. 25](#), co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, prevede ora che la fattura debba essere annotata *“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

L'applicazione dei principi UE determina, in sede di coordinamento delle norme interne, che il **dies a quo** da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente **si verifica la duplice condizione:**

- (**sostanziale**) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;
- (**formale**) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'[art. 21](#) del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo l'Agenzia, è da tale momento che il soggetto passivo **cessionario/committente** può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'[art. 25](#), primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Tale diritto può essere esercitato **al più tardi** entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno e, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza

Esempio

Fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018).

Fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018, qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 - e concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Ciascun soggetto passivo ha la **possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro IVA** sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Attenzione: l'Agenzia delle Entrate ritiene che la ricezione della fattura d'acquisto da parte cessionario/committente debba emergere:

- da posta elettronica certificata;
- da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo;
- da una corretta tenuta della contabilità in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Per le fatture **ricevute in ritardo**, permane l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare".

Esempio

Acquisto di beni eseguito il 20 dicembre 2017, con consegna della merce e della fattura:

L'imposta a credito confluirà nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre previa registrazione della fattura.

Se la registrazione non avviene nel 2017, la fattura potrà essere registrata entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA acquisti e il credito IVA concorrerà a formare il saldo annuale IVA relativo all'anno 2017.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Se la fattura viene ricevuta il 20 gennaio 2018 (pur se acquisto e pagamento effettuati nel mese di dicembre 2017), il diritto alla detrazione iva, previa registrazione della fattura, rientra nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2018.

In relazione allo stesso acquisto, l'imposta a credito potrà essere detratta, mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Casi particolari

La **Circolare 1/E** mette in chiaro inoltre alcune **ipotesi** frequenti:

- **Note di variazione:** la nota di variazione in diminuzione non può essere emessa dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione nel caso in cui gli eventi previsti (art. 26, comma 2, D.P.R n. 633/72) si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti. Pertanto il limite temporale di un anno non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti (ad esempio, il contribuente potrà emettere una nota di variazione in diminuzione nel caso in cui applichi all'acquirente uno sconto o un abbuono a condizione che lo stesso sia stato contrattualmente previsto all'origine e che non dipenda dal sopravvenuto accordo delle parti);
- **Diritto di rivalsa:** nel caso di un cessionario/committente che abbia ricevuto da un proprio fornitore una fattura o una nota di variazione emessa ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del DPR 633/1972, attraverso cui viene esercitata la rivalsa dell'IVA accertata e pagata all'Erario dal fornitore medesimo, il soggetto (originario

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

committente i servizi o cessionario dei beni) può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione;

- **Split payment:** nel caso in cui il soggetto per cui trova applicazione la disciplina dello split payment abbia deciso di optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento di ricezione o registrazione della fattura (anziché al momento di pagamento della stessa), una volta adottata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (a condizione che il soggetto sia già in possesso della relativa fattura di acquisto);
- **Regime IVA per cassa:** Il regime consente di differire l'esigibilità dell'IVA al pagamento del corrispettivo per coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni e avendo realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni. In considerazione del fatto che la norma differisce il momento in cui l'IVA sugli acquisti può essere considerata esigibile, anche il termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere ancorato al peculiare momento di esigibilità stabilito dal regime per cassa (ovvero al momento del pagamento del corrispettivo).

Esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. "a favore"

Infine, la [Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018](#) conferma che l'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono sempre garantiti dall'istituto della **dichiarazione integrativa**.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Presentando una dichiarazione integrativa sarà dunque possibile **correggere** errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com